

LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 1964, N. 10

**Provvidenze per promuovere e potenziare
gli impianti delle cooperative agricole^{1 2}**

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata alla corresponsione di contributi annui costanti posticipati, fino alla misura massima del 7 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e per un periodo non superiore ai quindici anni, per lo acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione e l'attrezzatura di:

- 1) impianti collettivi per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la vendita, anche diretta, al consumo di prodotti agricoli e zootecnici e relativi sottoprodotti. Negli impianti sono compresi i macelli;
- 2) « stalle cooperative » e per la realizzazione degli impianti e delle relative attrezzature;
- 3) impianti collettivi per la preparazione e la distribuzione, agli agricoltori delle miscele anti parassitarie e di altri prodotti per l'agricoltura.

Il contributo può essere concesso anche sulla spesa, relativa all'acquisto del terreno occorrente per l'esecuzione delle opere di cui al comma precedente.

¹ In B.U. 25 febbraio 1964, n. 7.

² Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

Art. 2

I contributi di cui all'art. 1 possono essere concessi alle cooperative tra agricoltori, ai consorzi di cooperative agricole o alle associazioni agrarie comunque denominate, nonché a loro consorzi e federazioni, che abbiano sede legale nel territorio della Regione ed ivi svolgano la loro attività.

Quando i produttori agricoli delle zone, nelle quali si intende favorire determinate iniziative, non siano costituiti in cooperative, i contributi potranno essere concessi a favore dei consorzi di bonifica, di bonifica montana e di miglioramento fondiario, nei rispettivi comprensori, nei quali ricadono le zone interessate.

Gli impianti e le attrezzature, realizzate da organismi non cooperativi usufruendo delle agevolazioni previste dall' art. 1, possono essere trasferiti in proprietà o in gestione alle cooperative di produttori agricoli della zona, che vengono a costituirsi successivamente alla creazione piante e delle attrezzature medesime e dall'Assessorato competente in materia di agricoltura, riconosciute idonee alla gestione degli impianti stessi.

Nella determinazione del corrispettivo del trasferimento in proprietà o in gestione, si terrà conto dei benefici concessi a norma della. presente legge. Gli atti di trasferimento sono sottoposti alla approvazione della Giunta regionale.

Art. 3

Le domande di contributo, in carta legale, devono essere presentate all'Assessorato competente prima. dell'inizio dei lavori o dell'acquisto delle attrezzature.

Alle stesse. devono allegarsi i docenti, atti a provare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 2 della presente legge, il progetto, il preventivo di spesa ed una relazione tecnico - economica.

Art. 4

La concessione dei contributi è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.

L'autorizzazione all'inizio dei lavori o alla effettuazione degli acquisti è rilasciata dall'Assessorato competente, dopo l'espletamento dell'istruttoria delle pratiche da parte degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, ai quali è demandata la approvazione in linea tecnico - economica dei progetti.

Il contributo sarà liquidato in rate semestrali, con scadenza il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, direttamente al beneficiario o agli Istituti di credito, qualora il beneficiario abbia con gli stessi contratto un mutuo per il finanziamento dell'opera.

La liquidazione verrà fatta in base al costo effettivo delle opere, risultante dal collaudo da eseguirsi a cura del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 5

Sui criteri di applicazione delle norme legislative vigenti in materia di impianti cooperativi e sull'ordine di priorità degli interventi, da attuare nel territorio regionale in relazione alle fondamentali esigenze economico" sociali delle singole zone, esprime il suo parere una Commissione così composta:

- a) dall'Assessore regionale all'agricoltura o da un suo delegato, che la presiede;



- b)* dagli Assessori provinciali all'agricoltura di Trento e Bolzano;
- c)* dal Direttore dei servizi agrari della Regione;
- d)* da un membro per ciascuna delle Province di Trento e di Bolzano, designati dalle rispettive Federazioni provinciali delle cooperative, purché siano legalmente costituite;
- e)* da un membro designato da ciascun Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Trento e di Bolzano;
- f)* da due esperti in economia agraria designati uno per provincia.

La Commissione, di volta in volta, potrà richiedere l'intervento di esperti nelle singole materie.

Funge da segretario della Commissione stessa un funzionario dell'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia dell'agricoltura.

La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentanti in seno al Consiglio regionale.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, prevista deliberazione della Giunta stessa.

I membri restano in carica per la durata della legislatura regionale, nel corso della quale sono nominati.

Art. 6

I beneficiari del contributo previsto dalla presente legge devono impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere sussidiate, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

L'Assessorato competente ha facoltà di disporre, presso gli stessi, le ispezioni e gli accertamenti intesi ad assicurare l'osservanza dell'impiego di cui al comma precedente.

La destinazione delle opere sussidiate a scopi diversi da quelli originali, per i quali è stato ottenuto il contributo regionale, comporta la revoca del concorso stesso.

Il contributo viene recuperato secondo le norme del R.D. 13 aprile 1910, n. 639, concernente la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 7

L'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge è delegato alla Province di Trento e Bolzano.

Il Consiglio regionale assegna annualmente a ciascuna Provincia, su proposta della Giunta regionale, un apposito fondo per coprire le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge, nei limiti degli stanziamenti previsti dal successivo articolo 8.

Le disponibilità sui fondi di cui al comma precedente, non impegnate nel corso di ogni esercizio finanziario, dovranno essere trasferite all'esercizio successivo ed utilizzate secondo le destinazioni indicate nella legge regionale.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive generali impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati in attuazione dell'art. 4 della presente legge deve essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive sopra indicate, trasmette, entro dieci giorni, le sue osservazioni allo organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi agli organi provinciali in caso di violazione della presente legge o di persistente inerzia.

Art. 8

Per la concessione del contributo previsto dall'art. 1, sono autorizzati i seguenti limiti d'impegno:

- Lire 45 milioni nell'esercizio 1964
- Lire 65 milioni nell'esercizio 1965
- Lire 70 milioni nell'esercizio 1966
- Lire 75 milioni in ciascuno degli esercizi 1967 e 1968.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione come segue:

- Lire 45 milioni nell'esercizio 1964
- Lire 110 milioni nell'esercizio 1965
- Lire 180 milioni nell'esercizio 1966
- Lire 255 milioni nell'esercizio 1967
- Lire 330 milioni negli esercizi dal 1968 al 1978
- Lire 285 milioni nell'esercizio 1979
- Lire 220 milioni nell'esercizio 1980
- Lire 150 milioni nell'esercizio 1981
- Lire 75 milioni nell'esercizio 1982.

Alla copertura dell'onere di Lire 45 milioni, a carico dell'esercizio finanziario 1964, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale, iscritto al cap. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Gli stanziamenti, eventualmente non impegnati negli esercizi finanziari in cui vennero disposti, non decadono sino a quando,

a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.

Art. 9

Le domande di contributo, presentate ai sensi della legge regionale 24 settembre 1951, n. 11, e successive integrazioni, da cooperative tra agricoltori, da consorzi di cooperative agricole o da associazioni agrarie, che all'atto della pubblicazione della presente legge risultano inevase presso i competenti Uffici, potranno essere esaminate per il loro finanziamento secondo le modalità della presente legge, sempre che gli interessati provvedano a presentare regolare richiesta entro tre mesi dalla pubblicazione della legge stessa.

